

Desio, 13/08/2018

Proroga dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall'eccezionale evento sismico che ha interessato le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017

In ottemperanza alle previsioni della Legge 24 luglio 2018, n. 89 , che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata in GU n.170 del 24-7-2018, riportiamo di seguito il testo dell'avviso relativo alla proroga della sospensione dei termini , con evidenza delle nuove scadenze riportate dal provvedimento

L'art. 2 bis comma 21 e 22 della Legge n. 172 del 04.12.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2017 ha prorogato il termine della sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, già attualmente oggetto di sospensione.

La proroga della sospensione è disposta a favore delle:

- attività economiche e produttive**
- dei soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.**

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

Destinatari dell'iniziativa

- Clienti Privati – mutui prima casa di abitazione inagibile o distrutta
- Clienti Imprese – mutui, finanziamenti, leasing

Modalità di applicazione

Clienti che non hanno espresso rinuncia alla sospensione di legge, aventi residenza o sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni (Mutui già in corso di sospensione al 31.12.2018):

- i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono richiedere la proroga della sospensione del pagamento delle rate **fino al 31.12.2020**, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario,



esprimendo la relativa opzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso;

- con riguardo alle attività economiche e produttive nonché ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "**zona rossa**" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti è fissato al **31 dicembre 2021**. Per poter usufruire della proroga sino al 31 dicembre 2021, i clienti Imprese e Privati interessati dovranno presentare apposita autocertificazione che attesti l'effettiva localizzazione nella "zona rossa" della residenza per i soggetti privati o della sede legale e/o operativa per le attività economiche e produttive;

- i Clienti che hanno optato per la proroga della sospensione potranno riprendere il regolare pagamento prima del termine previsto dalla proroga della sospensione (31 dicembre 2020 o 31 dicembre 2021 per clienti ubicati nella zona rossa), prendendo contatti con la Filiale di riferimento.

I casi di ricezione di avviso di pagamento o di sollecito per i clienti aventi diritto alla sospensione sono derivanti da processi interni di adeguamento dei piani di ammortamento alla normativa in corso e pertanto da considerarsi privi di effetti.

Clienti che hanno rinunciato alla sospensione di legge (anche con sottoscrizione di diverse modalità di moratoria delle rate di mutuo): in presenza dei necessari requisiti, i Clienti possono richiedere l'attivazione della sospensione di legge del pagamento delle rate, con effetto dalla rata con decorrenza successiva alla data di richiesta, prendendo contatti con la Filiale di riferimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, la durata del finanziamento è allungata per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione.

La misura del tasso di interesse applicato è determinata sulla base di quanto previsto contrattualmente.

In caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono calcolati sul capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione, in base a quanto previsto dal Documento tecnico relativo all'Accordo del dicembre 2009 tra Abi e le Associazioni dei consumatori.

In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non sono dovuti ulteriori interessi sulle rate sospese oltre a quelli già corrisposti e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale della rata per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso a partire dalla data del sisma (24 agosto 2016) e sino al 31.12.2020.

Mutuo erogato il 11/08/2016

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 2,70%

Durata: 20 anni, scadenza 10/08/2036

Numero rate da rimborsare: 240

Periodicità rata: mensile

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 539,70 euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/09/2016,

Durata sospensione: 51 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 100.000,00 euro

Importo rata periodo di sospensione: 229,31 euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/01/2021): 539,70

Scadenza finale mutuo: 10/12/2040

Per maggiori informazioni rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.